



CITTÀ di SAVONA

**REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE
DELL'ALBO DEI VOLONTARI CIVICI**

*APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE
CON DELIBERAZIONE N. 41 DEL 27 NOVEMBRE 2014*

INDICE

Art. 1 – Definizione di volontariato	pag. 3
Art. 2 – Valorizzazione del volontariato	pag. 3
Art. 3 – Oggetto del Regolamento	pag. 3
Art. 4 – Ambito di applicazione	pag. 4
Art. 5 – Istituzione dell'Albo	pag. 5
Art. 6 – Requisiti	pag. 5
Art. 7 – Iscrizione all'Albo	pag. 5
Art. 8 – Formazione	pag. 6
Art. 9 – Aggiornamento dell'Albo	pag. 6
Art. 10 – Disciplina applicativa	pag. 6
Art. 11 – Monitoraggio	pag. 8
Art. 12 – Cancellazione dall'Albo	pag. 8
Art. 13 – Disposizioni transitorie e finali	pag. 9

Art. 1 – Definizione di volontariato

1. Il volontariato é espressione di partecipazione, solidarietà e sussidiarietà; favorisce la convivenza civile, la partecipazione e la coesione sociale del territorio; può essere strumento per l'individuazione dei bisogni e per un più efficace conseguimento dei fini istituzionali dei servizi, salvaguardando la propria autonomia.

2. Il volontariato individuale, così come disciplinato dal presente Regolamento, viene definito come quell'insieme di attività prestate in modo personale, spontaneo, gratuito, senza fini di lucro da singoli cittadini a favore di singoli cittadini, gruppi o beni.

3. Il servizio civico é svolto da cittadini in forma volontaria e gratuita e non può essere retribuito in alcun modo, nemmeno dal beneficiario; investe, indicativamente, le attività di cui al successivo articolo 4, nelle quali l'Amministrazione Comunale ha l'obbligo di intervenire per norma di legge, statutaria o regolamentare, e va ad integrare, ma non a sostituire, il servizio già svolto direttamente dai dipendenti comunali.

4. Il presente Regolamento disciplina le modalità di svolgimento del servizio suddetto da parte di singoli cittadini, mentre l'attività di volontariato da parte delle relative organizzazioni resta disciplinata dalla vigenti norme di legge e dal Regolamento comunale attualmente in vigore ad oggetto "Regolamento per l'istituzione dell'Albo del Volontariato e dell'Associazione di Promozione Sociale".

5. L'attività di volontario é libera. Ogni individuo può intraprendere in piena autonomia l'attività di volontariato a beneficio dei singoli e della comunità locale negli ambiti di intervento successivamente individuati.

Art. 2 – Valorizzazione del volontariato

1. Il Comune di Savona:

- a) riconosce e valorizza il ruolo del volontariato quale forma di solidarietà sociale e di partecipazione;
- b) promuove, altresì, il contributo del volontariato al conseguimento dei fini istituzionali dei servizi comunali;
- c) sensibilizza la comunità locale sul valore del volontariato attraverso iniziative, feste, mostre, con il coinvolgimento dei volontari.

Art. 3 – Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento ha per oggetto la disciplina degli interventi di attuazione delle varie forme di utilizzo istituzionale del volontariato tra persone residenti del Comune di Savona per scopi di pubblico interesse, in connessione con lo sviluppo e la diffusione dei servizi comunali sul territorio cittadino, per consentire alle persone l'espressione di responsabilità sociale e civile e favorire attività solidaristiche integrative.

Art. 4 – Ambito di applicazione

1. I cittadini volontari prestano il servizio civico individuale nell'ambito delle seguenti attività solidaristiche, individuate a titolo esemplificativo:

- a) servizio di compagnia e di monitoraggio rivolto alle fasce deboli;
- b) assistenza a prevalente aiuto alla persona presso strutture residenziali e semi-residenziali;
- c) collaborazione per la realizzazione di progetti volti a favorire l'integrazione sociale e culturale dei cittadini stranieri (prima alfabetizzazione, accompagnamento, disbrigo pratiche ecc.);
- d) affiancamento nelle funzioni di sorveglianza presso le strutture scolastiche nelle fasi di entrata e uscita studenti e nei locali mensa durante il consumo del pasto, limitatamente all'interno dell'edificio scolastico e dell'area del cortile;
- e) affiancamento nella custodia museale e Priamar;
- f) affiancamento agli operatori nell'informazione culturale e turistica presso i custodi del Priamar o della Pinacoteca;
- g) affiancamento nella sorveglianza e nell'informazione al pubblico presso strutture a valenza ricreativa e/o culturale (ad es. Fortezza Priamar, Pinacoteca, musei) nonché supporto all'attività di riordino libri, per eventuali rilevazioni statistiche ed attività di promozione;
- h) affiancamento e supporto alle attività di informazione, distribuzione materiale informativo presso strutture, spazi promozionali, di aggregazione musicale, iniziative culturali promossi dall'Amministrazione Comunale;
- i) azioni di supporto alla conoscenza della storia, della cultura e del territorio della nostra città
- j) sorveglianza e cura di aree verdi o comprensive di opere di valore architettonico e/o monumentale durante manifestazioni pubbliche a carattere sociale, sportivo, culturale, folkloristico e durante tutto l'anno ove se ne rilevi la necessità;
- k) supporto nella sorveglianza ed allestimento di stands durante manifestazioni pubbliche a carattere culturale, ricreativo e sportivo;
- l) interventi di piccola manutenzione di aree verdi e spazi pubblici (senza l'utilizzo di macchinari complessi)
- m) attività di sostegno scolastico ed educativo a studenti in difficoltà da svolgersi presso locali a gestione comunale;
- n) attivazione di corsi di lingue straniere e di informatica;
- o) sorveglianza ed altre attività di tutela dell'ambiente in aree verdi, spiagge, di particolare interesse pubblico, aree campestri, parchi gioco;
- p) sorveglianza/assistenza durante il servizio di trasporto scolastico per gli alunni della scuola dell'obbligo;
- q) attività di laboratorio artistico/culturale all'interno delle strutture comunali;
- r) supportare l'attività delle biblioteche di quartiere;
- s) attività di supporto agli uffici del Comune (es. apertura e chiusura sede municipale durante iniziative politico-istituzionali e/o mostre organizzate da associazioni di volontariato, scuole, ecc.);
- t) volontariato presso il canile municipale per svolgere attività integrative e migliorative del servizio (ad es. sgambamento, lavaggio, piccoli lavori di manutenzione e cura delle piante eventualmente collocate nelle aree di sgambamento, ecc.).

2. L'Amministrazione Comunale non può in alcun modo avvalersi di volontari per attività che possano comportare rischi di particolare gravità, uso di macchinari complessi ed in attività che richiedano titoli specifici non in possesso del volontario (patentini, abilitazioni, ecc.).

3. I volontari svolgeranno attività solidaristiche integrative ma non sostitutive dei servizi di competenza dell'Ente, né servizi che non rientrino tra le mansioni svolte o previste dalle organizzazioni di volontariato locali. In nessun caso l'attività del volontario nel contesto previsto dal presente Regolamento potrà supplire a carenze di organico nell'Ente, né l'instaurazione di rapporti con volontari può comportare la soppressione di posti in pianta organica, né la rinuncia alla copertura di posti vacanti, né pregiudicare il rispetto della normativa vigente in materia di collocamento obbligatorio di categorie protette.

4. La Giunta Comunale può, in occasione dell'attivazione delle varie attività che si renderanno necessarie, individuare ulteriori aree/ambiti di intervento di utilizzo dei volontari, specificando i servizi presso i quali potranno essere inseriti i volontari.

5. I singoli Settori provvederanno ad impostare attraverso i responsabili di ogni area di intervento un percorso di attività che tenga conto delle esigenze progettuali, delle azioni proprie del servizio, delle disponibilità del volontario.

6. L'Amministrazione Comunale ha la facoltà di pubblicizzare l'attivazione dei singoli progetti per favorire la realizzazione degli stessi mediante l'iscrizione all'albo in argomento di nuovi volontari interessati.

7. Sono escluse dal presente regolamento le attività afferenti all'ambito dei servizi di protezione civile, disciplinate da specifiche disposizioni di legge.

Art. 5 – Istituzione dell'Albo

1. E' istituito presso l'Amministrazione Comunale un Albo di cittadini volontari disponibili allo svolgimento di attività espressione di impegno sociale, indicate, a titolo esemplificativo, al precedente articolo 4.

2. La gestione dell'Albo é affidata ad un Responsabile unico per tutto l'Ente, individuato presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico (U.R.P.), che curerà tutti gli adempimenti amministrativi relativi, a titolo esemplificativo, all' iscrizione, cancellazione ed aggiornamento dell'Albo stesso.

Art. 6 – Requisiti

1. I cittadini che intendono svolgere attività di volontariato devono possedere i seguenti requisiti:

- a) residenza o domicilio presso il Comune di Savona
- b) età non inferiore agli anni 18;
- c) possesso, nel caso di cittadini extracomunitari, di regolare permesso di soggiorno in corsovalidità.

2. Al momento dell'attivazione di un singolo progetto di volontariato, può essere richiesta al volontario, se necessario, la presentazione di un certificato attestante l'idoneità psico-fisica allo svolgimento del progetto stesso.

Art. 7 – Iscrizione all'Albo

1. Nella domanda di iscrizione all'Albo l'interessato é tenuto a fornire:

- a) le proprie generalità complete e la residenza;
- b) autodichiarazione indicante l'assenza di condanne con sentenze passate in giudicato per qualsiasi reato che incida sulla moralità del cittadino, assenza di procedimenti e/o condanne penali in corso nei confronti di persone e/o pubbliche amministrazioni, nonché assenza di misure che escludono, secondo la normativa vigente, l'accesso all'impiego presso la Pubblica Amministrazione;
- c) le opzioni espresse all'atto della richiesta di iscrizione in ordine alle attività per le quali il volontario intenda collaborare con il Comune e la propria disponibilità in termini di tempo.

2. Le richieste presentate non sono vincolanti per l'Amministrazione Comunale. L'U.R.P., ricevuta la domanda di iscrizione, verificherà i requisiti ed in caso positivo provvederà all'iscrizione nell'albo.

3. Nell'ipotesi di un diniego all'iscrizione, il Responsabile dell'U.R.P., anche direttamente allo sportello nei casi in cui ciò sia possibile, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente all'istante, ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/1990, i motivi che ostano all'accoglimento della domanda.

4. L'albo è a disposizione dei vari settori comunali per il coinvolgimento dei volontari ritenuti più adatti nei singoli progetti di volontariato.

5. I singoli settori, all'atto dell'eventuale inserimento di un volontario in un progetto dell'ente effettueranno preventivamente un colloquio motivazionale e di orientamento, valutando o meno l'ammissione ed il ruolo effettivamente assegnato. Dell'esito viene informato l'U.R.P. affinché possa prendere nota dei volontari effettivamente impiegati.

Art. 8 – Formazione

1. Tutti i volontari, prima dell'effettivo inserimento in un'attività o progetto, dovranno frequentare un preliminare corso di formazione di base comprensivo di un tirocinio pratico di verifica delle competenze acquisite presso il servizio di assegnazione.

2. Qualora le attività di cui all'art. 4 richiedessero competenze particolari e specifiche diverse da quelle già in possesso dei volontari, l'Amministrazione si impegna a fornire occasioni concrete di formazione, riqualificazione ed aggiornamento ai volontari impegnati nello svolgimento di dette attività secondo modalità concordate con i volontari stessi, i quali sono tenuti a partecipare alle iniziative di cui sopra.

Art. 9 – Aggiornamento dell'Albo

1. L'Albo, costituito in modalità elettronica, viene aggiornato periodicamente dall'U.R.P., sulla base delle nuove iscrizioni, rinunce e cancellazioni dall'Albo.

Art. 10 – Disciplina applicativa

1. Il Comune non può in alcun modo avvalersi di volontari per attività che possano comportare rischi di particolare gravità sulla base di apposita valutazione del Responsabile del Settore interessato. Le attività oggetto del presente Regolamento rivestono carattere occasionale, non essendo i volontari vincolati da alcun obbligo di prestazioni lavorative con il Comune.

2. Il servizio di volontariato di cui al presente Regolamento non dà vita, in alcun modo, ad un rapporto di lavoro subordinato con l'Ente ma si configura quale occasione di arricchimento di conoscenza e di esperienza per i volontari.

3. Le mansioni affidate non comportano l'esercizio di poteri repressivi o impositivi.

4. L'incarico si intende revocabile in qualsiasi momento per recesso di una delle parti, senza necessità di motivazione alcuna, o per sopravvenuta o manifesta inidoneità dell'interessato in relazione ai requisiti richiesti per l'accesso all'incarico medesimo.

5. All'atto dell'avvio dell'attività da parte dei volontari, questi ed i Responsabili dei Servizi interessati preposti sono tenuti a sottoscrivere appositi accordi. Tali accordi devono prevedere:

per l'Amministrazione:

a) la definizione delle modalità e dei tempi di realizzazione dei progetti a cui partecipano i volontari, considerato che è connaturato al volontariato singolo il carattere contingente dell'intervento;

b) la dichiarazione che le prestazioni volontarie non sostituiscono in alcun modo quelle di lavoratori dipendenti o autonomi;

c) la dichiarazione che nessun rapporto di lavoro intercorre tra l'Amministrazione e i volontari in relazione alle attività da questi svolte e che lo svolgimento di attività di volontariato presso l'Amministrazione non può essere considerato titolo ai fini dell'accesso a posizioni di pubblico impiego di qualsiasi natura;

d) l'assunzione delle spese di assicurazione dei volontari contro il rischio di infortuni e malattie connesse allo svolgimento delle attività, ovvero per i danni cagionati ai terzi nell'esercizio dell'attività medesima;

e) la fornitura di tutti i mezzi e le attrezzature eventualmente necessari allo svolgimento del servizio nonché quelle previste dalla vigente normativa in materia di antinfortunistica, ivi compresi gli eventuali presidi individuali di sicurezza in rapporto all'attività svolta;

per i volontari:

a) la dichiarazione che le attività vengono svolte esclusivamente per fini di solidarietà, sono gratuite senza alcun carattere di prestazione lavorativa dipendente o professionale;

b) l'accettazione espressa di operare nell'ambito dei programmi impostati dall'Amministrazione in forma coordinata con i Responsabili dei servizi, assicurando l'adeguata continuità dell'intervento per il periodo di tempo stabilito ed essendo disponibili alle verifiche concordate; i volontari si impegnano a dare immediata comunicazione al Responsabile del progetto delle interruzioni che per giustificato motivo dovessero intervenire nello svolgimento delle attività;

c) la dichiarazione di operare nel pieno rispetto dell'ambiente e delle persone a favore delle quali svolgono l'attività e della normativa sulla privacy, con assoluto divieto di accettare qualsiasi forma di compenso dalle persone beneficiarie dell'intervento, pena la cancellazione immediata dall'Albo;

d) la disponibilità a partecipare alle iniziative di formazione ed aggiornamento eventualmente organizzate dall'Amministrazione.

Sia per l'amministrazione che per i volontari:

l'impegno reciproco a comunicare immediatamente ogni evento o circostanza che possa incidere

sullo svolgimento delle attività o che possa incidere sul rapporto di collaborazione;

6. I volontari impiegati in attività solidaristiche in collaborazione con l'Amministrazione devono essere provvisti, a cura dell'Amministrazione stessa, di cartellino identificativo che, portato in modo ben visibile, consenta l'immediata riconoscibilità degli stessi volontari da parte dell'utenza o comunque della cittadinanza.

7. L'Amministrazione si impegna a rendere nota ai volontari l'esistenza delle organizzazioni di volontariato, delle associazioni di promozione sociale e delle cooperative sociali iscritte nei rispettivi registri ed albi che svolgono attività sul territorio cittadino, affinché gli stessi volontari possano liberamente e consapevolmente scegliere se instaurare rapporti di collaborazione con le pubbliche istituzioni singolarmente, ovvero in forma associata.

8. L'Amministrazione si impegna, altresì, a promuovere ogni possibile momento e occasione di confronto tra il volontariato organizzato ed i volontari affinché questi ultimi possano accogliere le complesse e ricche sollecitazioni offerte dalla vita associativa.

9. L'Amministrazione può avvalersi di persone iscritte nell'Albo che già operano in modo non occasionale come aderenti volontari di organizzazioni di volontariato o di associazioni di promozione sociale, esclusivamente in ordine ad attività che non siano attinenti alle attività istituzionali delle organizzazioni o delle associazioni.

Art. 11 – Monitoraggio

1. I volontari che operano in collaborazione con l'Amministrazione per una o più delle attività di cui all'articolo 4 del presente Regolamento si coordinano con il Responsabile del Settore di competenza della specifica attività o suo delegato, il quale provvede ad:

a) accertare direttamente o tramite i servizi pubblici competenti che i volontari inseriti nelle attività siano in possesso delle necessarie cognizioni tecniche e pratiche o delle idoneità psico-fisiche eventualmente necessarie allo svolgimento di specifiche attività;

b) vigilare sullo svolgimento delle attività, avendo cura di verificare che i volontari rispettino i diritti, la dignità e le opzioni degli eventuali utenti e/o fruitori delle attività stesse e che queste ultime vengano svolte con modalità tecnicamente corrette e, qualora previste, nel rispetto delle normative specifiche di settore;

c) verificare i risultati delle attività attraverso incontri e/o colloqui periodici con il volontario e/o con i fruitori delle attività di volontariato.

Art. 12 – Cancellazione dall'Albo

1. La cancellazione dei volontari dall'Albo potrà avvenire:

a) su richiesta dell'interessato, previa comunicazione scritta al Responsabile dell'U.R.P.

b) d'ufficio, previa comunicazione all'interessato, nei seguenti casi:

- accertata perdita dei requisiti e delle condizioni necessarie per l'iscrizione;

- negligenza, imperizia o imprudenza nello svolgimento delle proprie attività;
- ripetuto e immotivato rifiuto di svolgere le attività previste dal regolamento e/o per le quali avevano dichiarato disponibilità;
- accettazione di compensi dalle persone beneficiarie di interventi.
- comportamenti non corretti nei confronti di persone beneficiarie di interventi, di altri volontari, dipendenti comunali ed in generale di persone coinvolte nel progetto oggetto di volontariato

2. L'amministrazione comunale, nei casi meno gravi, può mantenere l'iscrizione all'Albo del volontariato, ferma restando la sua esclusione dal progetto nel quale era stato inserito.

3. La cancellazione dei volontari potrà altresì avvenire in fase di periodico aggiornamento dell'Albo, nei casi di mancata effettiva partecipazione ai progetti dell'Ente per oltre un anno dall'iscrizione, benchè contattati.

Art. 13 – Disposizioni transitorie e finali

1. Il presente Regolamento entra in vigore dal momento in cui diviene esecutiva la deliberazione consiliare di approvazione.

2. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento, trovano applicazione le norme vigenti in materia.